

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2523

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCOTTI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1990

Provvidenze a favore dei familiari a carico dei cittadini
italiani trattenuti in Iraq o in Kuwait

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione venutasi a creare in Kuwait e in Iraq all'indomani dell'occupazione del primo di tali Stati da parte dell'esercito di Saddam Hussein ha, com'è noto, reso impossibile per un gran numero di stranieri ivi residenti o di passaggio partire e rientrare in patria. Il gruppo di italiani coinvolti in tale dolorosa vicenda si aggirava inizialmente sulle 500 unità.

La decisione del Governo di Bagdad, contraria ai più elementari principi del diritto internazionale, ha provocato una situazione insostenibile soprattutto per le famiglie di coloro che svolgevano attività di lavoro autonomo ed hanno dovuto interromperla, nonché di quei lavoratori dipendenti il cui rapporto è venuto a scadenza ed è, comunque, cessato nel corso della loro permanenza forzata nei due Paesi.

Il successivo rilascio di donne e bambini, se da una parte ha consentito a numerosi nostri connazionali di sfuggire alla dramma-

tica sorte degli ostaggi, ha ulteriormente aggravato la situazione economica del nucleo familiare di appartenenza, separandone i componenti e assoggettandoli a spese aggiuntive conseguenti allo stato di emergenza.

A porre rimedio a tali gravi disagi non soccorre la legge 26 dicembre 1981, n. 763, concernente la normativa organica sui profughi, le cui provvidenze si applicano soltanto nei confronti di quanti siano rimpatriati, per effetto di situazioni di carattere eccezionale, dal territorio di quei Paesi per cui sia stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio, ovvero, essendo ivi residenti ma occasionalmente assenti, non abbiano potuto farvi ritorno.

Pertanto con la presente legge si provvede ad assicurare ai familiari, rientrati in Italia, dei cittadini rimasti bloccati in Iraq o in Kuwait, privi di reddito da lavoro dipendente o autonomo, un contributo in danaro per aiutarli a fare fronte alle loro necessità nella contingenza eccezionale.

RELAZIONE TECNICA

Dall'applicazione del presente provvedimento deriva l'onere del versamento della indennità prevista dall'articolo 1, comma 1.

Gli elementi per quantificare tale onere, forniti dalla nostra Ambasciata in Iraq e dall'unità di crisi del Ministero, sono i seguenti:

- a) numero dei cittadini italiani trattenuti in Iraq o Kuwait e rimasti privi di reddito da lavoro dipendente o autonomo: circa 70;
- b) numero prevedibile dei familiari a carico di detti cittadini rientrati o in rientro in Italia: calcolato in tre per ogni cittadino e cioè n. 210;
- c) importo dell'indennità per ogni familiare, ipotizzando la durata massima di 120 giorni: $L. 30.000 \times 120 = L. 3.600.000$;
- d) importo globale della spesa: $L. 3.600.000 \times 210 = L. 750.000.000$ (in cifra tonda).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In favore dei familiari a carico dei cittadini italiani trattenuti in Iraq o in Kuwait a seguito degli eventi del 2 agosto 1990 e rimasti privi di reddito da lavoro, i quali si trovino in Italia o siano rimpatriati, è concessa, per un periodo non superiore a 120 giorni, una indennità giornaliera di lire 30.000 ciascuno dalla data di decorrenza dello stato di necessità al rimpatrio nel primo caso, ovvero dalla data del loro rimpatrio nel secondo caso. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. La domanda corredata della documentazione comprovante la condizione di familiare a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della attestazione della rappresentanza diplomatica in Bagdad comprovante che il capofamiglia sia stato trattenuto in Iraq o in Kuwait e che sia rimasto privo di reddito da lavoro, deve essere presentata dagli interessati alla prefettura territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data del loro rientro in Italia, se successiva.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 750 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, per il medesimo anno, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi

compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico-consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

2. Le somme di cui al comma 1, stanziata nell'anno 1990 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo, agli stessi fini, in quello successivo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.